

Decisione dell'esaminatore: diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione dell'esaminatore

Motivi dedotti: erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto il marchio di cui trattasi presenterebbe il necessario carattere distintivo

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 novembre 2009 — Oetker Nahrungsmittel/UAMI — Bonfait (Buonfatti)

(Causa T-471/09)

(2010/C 24/111)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (Bielefeld, Germania) (rappresentante: avv. F. Graf von Stosch)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bonfait BV

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 2 ottobre 2009, procedimento R 340/2007-4, relativa all'opposizione n. B 871 121;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Buonfatti» per prodotti delle classi 29 e 30 (domanda di registrazione n. 3 939 915)

Titolar del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Bonfait BV

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: in particolare il marchio denominativo del Benelux «Bonfait» n. 393 133 e il

marchio figurativo comunitario «Bonfait» n. 648 816 per prodotti delle classi 29 e 30

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e diniego di registrazione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso presentato il 30 novembre 2009 — SP/Commissione

(Causa T-472/09)

(2010/C 24/112)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: SP SpA (Brescia, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare inesistente e/o nulla la decisione della Commissione nel caso COMP. 37 956 — Tondo per cemento armato, riadozione — C(2009) 7492 definitiva adottata dalla Commissione il 30 settembre 2009.

Motivi e principali argomenti

Con decisione del 17 settembre 2002 la Commissione aveva concluso un procedimento iniziato quanto meno nell'ottobre del 2000, con varie ispezioni a sorpresa presso alcune imprese siderurgiche italiane, contestando loro la partecipazione ad una intesa illecita ai sensi dell'art. 65 del trattato CECA, ciò dal 6 dicembre 1989 al luglio 2000. Tale decisione veniva impugnata da tutte le imprese destinatarie, inclusa l'attuale ricorrente.

Questo ricorso fu accolto sulla premessa che la Commissione aveva adottato la decisione impugnata ponendo a base giuridica l'articolo 65 CA, sebbene quest'ultimo non fosse più in vigore al momento dell'adozione della decisione, giacché il trattato CECA era scaduto cinque anni prima.